

Tasse: come pagare di meno

Tutto quello che puoi
non pagare al Fisco



Pagare il giusto, non di più

Compilare la dichiarazione dei redditi non è né piacevole né facile. Il sistema fiscale italiano è inutilmente complicato e poco trasparente, tanto è vero che spesso il contribuente non è consapevole delle agevolazioni a cui ha diritto.

Eppure, tenendo conto di tutte le spese detraibili dalle imposte e quelle deducibili dal reddito è possibile risparmiare un bel po'.

Dalle spese mediche alle attività sportive dei figli, dai supporti per i familiari disabili ai lavori di ristrutturazione della casa, sono molte le voci che possono contribuire ad abbassare l'importo finale delle tasse da versare.

Vi spieghiamo anche come rimediare agli errori, che nonostante la buona fede sono sempre in agguato, e cosa fare se si riceve una cartella esattoriale.

Risparmiare si può

Vai su www.altroconsumo.it
e trova in pochi clic:

- la tariffa dell'elettricità più vantaggiosa
- il conto corrente che ti costa meno
- la tariffa Rc auto giusta per te
- il mutuo più adatto a te
- la tariffa telefonica più conveniente
- il farmaco meno costoso

Scopri tutti i vantaggi su
altroconsumo.it

Altroconsumo Nuove Edizioni Srl
Sede legale, direzione, redazione
e amministrazione:

via Valassina, 22 - 20159 Milano
Reg. Trib. Milano N. 116 del 8/3/1985
Copyright© Altroconsumo n. 291252 del 30/6/1987

Direttore responsabile:
Rosanna Massarenti

Disegno di copertina:
Franca Trabacchi e Annamaria Passaro

Come contattarci:
telefono 02.66.89.01
altroconsumo.it

 ALTROCONSUMO

Sommario

4 Serve un fisco più giusto

Equità e trasparenza
Certezza
Semplicità
Correttezza

6 Spese da recuperare

Conservare i documenti
Spese mediche
Agevolazioni per i disabili
Sconti per chi aiuta in casa
Mutuo: interessi più leggeri
Ristrutturazioni edilizie al 50%
Il risparmio energetico premia
Studenti fuori sede agevolati

12 Un aiuto alle famiglie

Figli: detrazioni da dividere
I parenti a volte si "scaricano"
Assegni al nucleo familiare

19 Rimediare agli errori

La cartella esattoriale
Dichiarazioni da correggere
Attenzione agli acconti


25 Altri rimborsi possibili

Canone Rai
Imu: chiedete al Comune
L'Iva sulla tassa dei rifiuti

F24
IVA
730
IMU

Serve un fisco più giusto

Pagare le tasse in proporzione al proprio reddito per finanziare i servizi necessari a tutta la comunità è un dovere costituzionalmente sancito e indiscutibile. Purtroppo in Italia lo Stato non riesce a garantire che tutti versino la loro parte, perciò si rifà di solito su quanti non possono sfuggire al Fisco.



Equità e trasparenza

Perché gli italiani si sentano meno sudditi dello Stato e più cittadini, occorrerebbe che il sistema fiscale fosse organizzato in modo da rispettarne i diritti. Servirebbe prima di tutto una maggiore equità: uno Stato non in grado di combattere efficacemente l'evasione fiscale perde credibilità presso i propri cittadini. Nella sua incapacità di raccogliere il dovuto da tutti, lo Stato finisce per far pagare, e sempre di più, il ceto medio dei dipendenti, tassati alla fonte. Spesso poi tratta famiglie identiche per reddito e composizione in misura diversa a seconda che il reddito sia prodotto da una o due persone, penalizzando di fatto le famiglie monoreddito. Una maggiore trasparenza sull'impiego che viene fatto dei nostri soldi consentirebbe poi ai cittadini di farsi un'idea più chiara del perché è importante pagare le tasse e introdurrebbe finalmente il concetto di responsabilità rispetto alle decisioni sull'allocazione delle risorse.

Il sistema fiscale italiano è ancora troppo complicato e risente di un'evasione che lo Stato sembra incapace di eliminare

se. Se sapessimo chi ha deciso di spendere i nostri soldi per cose che non riteniamo utili, potremmo manifestare il nostro dissenso in modo assai più mirato e proficuo.

Pagare le imposte è un'operazione spesso complicata e sono in molti quelli che, per evitare di commettere errori che costerebbero molte salate, si affidano a un professionista, sostenendo ulteriori costi.

Certezza

Quanto bisogna versare? Anche sulla certezza dell'entità delle imposte c'è molto da dire. L'esempio più recente è costituito dall'Imu, la rinnovata tassa sugli immobili. Chi ha pagato la prima rata ancora non sapeva a quanto sarebbero ammontate le successive. E che dire dell'Iva ingiustamente pagata sulla tassa dei rifiuti (Tia)? La Corte Costituzionale ha stabilito che una tassa non può essere soggetta a Iva, ma invece di restituire i soldi con tante scuse, lo Stato ha trasformato il rimborso in un percorso a ostacoli.

Semplicità

Secondo lo Statuto dei Diritti del Contribuente, la Legge che nel 2000 ha fissato i doveri dell'amministrazione finanziaria, chi paga le tasse ha diritto a un'informazione fiscale semplice e chiara. Ma chiunque abbia mai compilato un 730 o un modello Unico sa quanto la realtà sia diversa.

Correttezza

Lo Statuto del Contribuente viene violato anche in molti altri modi, per esempio adottando norme fiscali retroattive, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, ogni volta che le casse dello Stato hanno bisogno urgente di essere rimpinguate, quindi con una certa frequenza. Ma a che serve aver stabilito queste regole se poi a rispettarle devono essere sempre e solo i cittadini, mentre lo Stato può derogarle, aggirarle o ignorarle quando ne ha bisogno? Occorrerebbe che lo Statuto dei Diritti del Contribuente fosse elevato a norma costituzionale, per impedire a Governo e Parlamento di farne carta straccia ogni volta che l'erario chiama.

E a proposito di correttezza, questa guida ha lo scopo di aiutarvi a capire se avete diritto a benefici, esenzioni o detrazioni di cui magari non siete a conoscenza e che potrebbero alleggerire la vostra spesa per le imposte. Spesso è già difficile versare il giusto, perché pagare di più?

Spese da recuperare

La tassazione avviene per scaglioni di reddito: l'aliquota applicata aumenta con l'aumentare del denaro guadagnato. Vi sono però molte spese che sono detraibili dalle tasse o deducibili dal reddito: inserirle in dichiarazione può consentire risparmi notevoli.

Conservare i documenti

Il lavoro necessario per la compilazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento di quanto dovuto comincia il primo gennaio di ogni anno. Mettere da parte documenti, certificazioni, fatture e scontrini man mano che si sostengono spese detraibili dalle imposte o deducibili dal reddito è l'unico modo per non rischiare di perdere qualche prezioso beneficio quando arriva il momento della dichiarazione. Vediamo insieme quali sono le spese che è possibile recuperare almeno in parte e quali documenti servono per dimostrare di averle sostenute.

Spese mediche

Si può detrarre dalle imposte il 19% delle spese sostenute per sé e per i familiari a carico nel corso dell'anno. Sono in-

teressate dalle detrazioni prestazioni chirurgiche, visite specialistiche, analisi, radiografie, l'acquisto e l'affitto di protesi sanitarie e dispositivi medici (per esempio l'aerosol o lo sfigmomanometro), visite e cure omeopatiche, farmaci, ticket sanitari, assistenza riabilitativa, come la fisioterapia. È bene ricordare che nelle spese detraibili è compreso anche il costo della marca da bollo da 1,81 euro, applicato alle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Sono detraibili anche le spese mediche affrontate all'estero, per le quali si dovrà conservare la relativa documentazione. La stessa detrazione spetta per le spese veterinarie sostenute per gli animali di casa.

Agevolazioni per i disabili

Specifiche detrazioni riguardano le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento dei portatori di handicap, e per i dispositivi tecnici e informatici tesi a facilitarne l'integrazione. Per ottenere l'agevolazione si presenta al commercialista o al Caf la documentazione rilasciata dalla commissione medica che ha riconosciuto l'invalidità oppure si fa un'autocertificazione con fotocopia della carta d'identità. Altre detrazioni: la spesa per veicoli autorizzati al trasporto di portatori di handicap, per l'acquisto di cani guida per non vedenti



La detrazione è la sottrazione di un importo dall'imposta. Se è al 19%, si sottrae questa percentuale della spesa dal totale delle tasse da pagare

Lo scontrino parlante

Le spese per l'acquisto di medicinali devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale, che deve riportare la dicitura "farmaco", o "medicinale", oppure le loro abbreviazioni "f.co", "med." e l'indicazione Sop oppure Otc, cioè medicinale da banco o di automedicazione, omeopatico, preparazione galenica e infine eventualmente il ticket. Per ottenere l'agevolazione non è più necessaria la fotocopia della prescrizione medica. Sono detraibili anche i fitoterapici riconosciuti dall'Alfa come medicinali, e indicati come tali sullo scontrino, e i dispositivi medici, purché dallo scontrino risulti chi ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (può indicarla il farmacista stesso). Non sono invece detraibili né i parafarmaci né gli integratori.

(una volta sola ogni quattro anni) e per il loro mantenimento (516,46 euro di detrazione forfettaria all'anno), per i servizi di interpretariato per non udenti. Infine, sono deducibili dal reddito le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap.

Sconti per chi aiuta in casa

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza delle persone non autosufficienti a proprio carico sono detraibili al 19% fino a un massimo di 2.100 euro annui, purché il reddito complessivo lordo non superi i 40.000 euro. Per il fisco non è autosufficiente chi non è in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli

indumenti o chi necessita di sorveglianza continua. Questa condizione deve essere certificata da un medico e le spese per l'assistenza vanno documentate con ricevute che contengano i dati anagrafici del dichiarante, dell'assistito e quelli dell'addetto.

Sono poi deducibili dal reddito i contributi versati per colf, badanti e baby-sitter fino a un massimo di 1.549,37 euro l'anno.

Mutuo: interessi più leggeri

La spesa massima detraibile al 19% è di 4.000 euro l'anno per finanziamenti che riguardano l'acquisto dell'abitazione principale. In questo limite sono compresi sia gli interessi passivi pagati sul mutuo sia gli oneri accessori: commissione delle banche per l'inter-

Lavori in condominio

Per le ristrutturazioni che riguardano parti comuni condominiali, si può presentare al momento della dichiarazione una certificazione rilasciata dall'amministratore che dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma che spetta al dichiarante, sulla base dei suoi millesimi di proprietà, per fruire della detrazione. Meglio sempre conservare la delibera di approvazione dei lavori sulle parti comuni con la tabella millesimale di ripartizione delle spese.

La deduzione fiscale consiste nella sottrazione di una spesa sostenuta dal reddito imponibile, che quindi diventa più basso

mediazione, oneri fiscali (inclusi quelli per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca), le spese di istruttoria e di perizia e l'onorario pagato al notaio per l'accensione del mutuo. È importante perciò che dalla fattura del professionista questa spesa sia indicata separatamente. Siccome è facile arrivare al limite massimo dei 4.000 euro con i soli interessi passivi, converrebbe rogitare negli ultimi mesi dell'anno, in modo che i pochi interessi da detrarre lascino spazio per la detrazione delle altre spese.

la casa e al familiare convivente, se le spese sono intestate a lui. Se si vende l'immobile ristrutturato prima di aver finito di godere della detrazione (i rimborsi sono spalmati su 10 anni), si può decidere se continuare a detrarre le rate mancanti oppure trasferire il beneficio all'acquirente. I proprietari che hanno compiuto 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque e tre anni.

Le spese vanno pagate con bonifico bancario o postale, da cui risulti la causale del versamento,

Ristrutturazioni edilizie al 50%

Sono aumentati gli sgravi fiscali per coloro che ristrutturano casa: fino al 30 giugno 2013 è possibile infatti detrarre il 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 96.000 euro per immobile. La detrazione, che dopo quella data tornerà al 36%, spetta a proprietario, nudo proprietario, locatario, comodatario o usufruttuario del-



il codice fiscale di chi ha pagato e quello, o la partita Iva, del beneficiario. La detrazione compete per l'anno in cui è stato fatto il bonifico, anche se la fattura riporta una data dell'anno prima (per esempio fattura di dicembre 2011 e bonifico di gennaio 2012). Non è più necessario inviare con raccomandata al Centro Operativo di Pescara la dichiarazione di inizio lavori; è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali relativi all'immobile ristrutturato.

Per ogni immobile ristrutturato è necessario conservare, oltre a fatture e bonifici, anche la domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito) e le ricevute dell'Ici o dell'Imu.



Il risparmio energetico premia

Ammonta al 55% la detrazione per i lavori che abbiano comportato un risparmio energetico (fino al 30 giugno 2013, poi tornerà al 36%). Sono compresi in questa categoria la sostituzione degli infissi, l'installazione di una caldaia a condensazione o di pannelli solari. La detrazione, che spetta per massimali di spesa diversi a seconda del tipo di lavoro eseguito, ma comunque molto elevati, è ripartita in 10 anni e per ottenerla occorre presentare alcuni documenti.

■ L'asseverazione di un tecnico che certifichi il rispetto dei requisiti richiesti. Per infissi e caldaie di potenza fino a 100 kW basta la certificazione dei produttori.

■ L'attestato di certificazione energetica rilasciato a fine lavori da un tecnico abilitato. Questo documento non è richiesto per la sostituzione di infissi e l'installazione di pannelli solari realizzati a partire dal 2008.

■ La scheda degli interventi realizzati con i dati di chi ha sostenuto le spese e dell'edificio in cui sono stati eseguiti i lavori, l'indicazione del tipo di intervento svolto e del risparmio energetico ottenuto. Infine va indicato il costo per calcolare la detrazione cui si ha diritto.

Questi tre documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati

Meglio effettuare sempre i pagamenti con strumenti tracciabili, come bonifici, assegni o carta di credito, evitando i contanti

alla progettazione di edifici e impianti, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori questi tre documenti vanno trasmessi all'Enea per via telematica (sul sito www.acs.enea.it). La ricevuta di invio della documentazione va presentata, al momento della dichiarazione, insieme agli altri documenti e alla ricevuta del bonifico con cui si sono pagate le spese.

Studenti fuori sede agevolati

Altre detrazioni riguardano gli studenti universitari che, per frequentare l'Ateneo, vivono ad almeno 100 km di distanza dal proprio Comune di residenza e in una diversa Provincia. Le spese sostenute per l'affitto di un appartamento o corrisposte per la retta del collegio sono detraibili dalle imposte al 19% fino a

un massimo di 2.633 euro annui. Le donazioni fatte a Ong, Onlus e associazioni di promozione sociale, compreso l'acquisto di prodotti legato a iniziative particolari (uovo di Pasqua, arance, azalee) possono essere dedotte dal reddito, a patto che la spesa, opportunamente documentata, sia stata fatta pagando con carta di credito, di debito, prepagata, assegno, bonifico o versamento postale, ma non in contanti. Se decidete di pagare con carta di credito, è sufficiente conservare ed esibire l'estratto conto della società emittente della carta di credito come prova dell'avvenuto versamento.

I contributi previdenziali o assistenziali versati alla forma pensionistica obbligatoria, propri o per i familiari a carico, sono deducibili dal reddito. Vi rientrano i contributi sanitari obbligatori versati insieme al premio Rc auto e moto, i contributi Inail per l'assicurazione casalinghe, la ricongiunzione dei periodi assicurativi, la prosecuzione volontaria e il "fondo casalinghe".

Un aiuto alle famiglie

Le spese sono tante, alcune possono essere detratte. Ecco qualche consiglio per sfruttare al meglio tutte le agevolazioni che il Fisco prevede per le famiglie: dalle spese mediche alle attività sportive, dallo studio ai ricoveri, i benefici non sono legati soltanto ai figli ma anche agli altri parenti a carico.



Figli: detrazioni da dividere

Se sono a vostro carico, ovvero guadagnano meno di 2.840,51 euro l'anno, non importa quanti anni hanno, se lavorano o studiano, né se vivono sotto il vostro stesso tetto: avrete comunque diritto alla relativa detrazione per ciascun figlio. Questa, che però non spetta nemmeno in parte se nel corso dell'anno il reddito del figlio ha superato i 2.840,51 euro senza considerare eventuali deduzioni, va ripartita al 50% tra i coniugi, se non sono legalmente separati. I genitori possono anche decidere di attribuire tutta la detrazione a quello dei due che ha il reddito più alto, per evitare di perderne una parte nel caso in cui il reddito dell'altro coniuge sia particolarmente basso.

Altri casi in cui la detrazione spetta al 100% a uno solo dei coniugi:

- in caso di separazione, spetta al genitore affidatario;
- quando uno dei genitori è a carico dell'altro;

Gli assegni al nucleo familiare possono spettare indipendentemente dalle detrazioni per i familiari a carico

La documentazione usata per la dichiarazione dei redditi va conservata per i successivi 5 anni nei quali il Fisco potrebbe eseguire controlli

- in caso di figli adottivi, affiliati o affidati di uno solo dei due coniugi;
- se l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio. In quest'ultimo caso la detrazione per il primo figlio potrebbe essere sostituita da quella per il coniuge, se risulta più conveniente.

Visite, esami e farmaci detraibili

In caso di detrazione del figlio al 50%, i due genitori possono dividersi le detrazioni relative alle spese mediche per lui sostenute anche in percentuale diversa, purché lo annotino sulla documentazione. Possono anche scegliere di far detrarre il 100% delle spese a uno dei due, soluzione particolarmente conveniente nel caso l'altro non abbia alcuna spesa medica da detrarre per sé: in questo modo la franchigia di 129,11 euro, a partire dalla quale è possibile detrarre le spese, verrebbe scontata una volta sola. Le spese mediche beneficiano della detrazione solo per l'importo che supera i 129,11 euro: se avete

speso meno non avete diritto a nessun beneficio.

Attenzione però: la libertà nel dividersi le detrazioni per le spese dei figli è legata al fatto che fatture e scontrini siano a suo nome. In caso invece le fatture per le spese per lui sostenute siano state emesse a nome di uno dei genitori, sarà solo lui, o lei, a poterle portare in detrazione.

Agevolazioni dal nido alla laurea

Le rette del nido sono detraibili al 19% fino a un massimo di 632 euro di spesa annua per ciascun figlio. Dopodiché, a parte la scuola dell'obbligo e la materna, le spese sostenute per i familiari a carico per tutti gli altri cicli di studio (liceo e scuola secondaria superiore, Università italiane, straniere pubbliche o private, master, dottorati di ricerca) sono anch'esse detraibili al 19%. Il beneficio è concesso anche per le tasse universitarie per gli anni fuori corso.

È inoltre possibile detrarre dalle tasse anche i contributi versati

per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare e non sono iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria. Se i contributi sono versati direttamente dall'interessato, la somma può essere dedotta da lui tramite la dichiarazione dei redditi.


Lo sport snellisce il 730

Vostro figlio ha un'età compresa tra i 5 e i 18 anni e pratica un'attività sportiva? Conservate con cura le ricevute di pagamento di iscrizione a piscine, palestre, associazioni sportive e corsi: potrete detrarre il 19% della spesa fino a un massimo di 210 euro annui per ciascun figlio. È importante che dal documento risultino la causale del pagamento, l'attività praticata, i dati di chi la pratica, la ragione sociale di chi eroga il servizio e il codice fiscale del contribuente.

Una mano a chi adotta

Le spese sostenute da genitori che adottano minorenni stranieri sono deducibili al 50%, e la deduzione può essere ripartita tra i coniugi. Tra le spese per le quali si usufruisce dell'agevolazione vi sono i viaggi e i soggiorni all'estero finalizzati all'adozione, le spese per legalizzazione e traduzione dei documenti, per i

visti ed eventualmente per la quota associativa versata all'ente autorizzato che ha curato la procedura, che poi dovrà certificare le spese. Tutte le altre spese sostenute e documentate sono deducibili, anche nel caso in cui la procedura non si sia poi conclusa con successo.



Conviene intestare le spese mediche per i figli a loro nome, e decidere in seguito quale genitore beneficerà delle detrazioni

I parenti a volte si "scaricano"

Per il Fisco non sono solo i figli ed eventualmente il coniuge a dare diritto alle detrazioni, ma anche gli altri familiari a carico del contribuente. Per questi però valgono specifiche regole: devono convivere con chi li dichiara a carico o riceverne assegni alimentari (non legati a un provvedimento del Giudice). Per provare che il familiare non convivente è effettivamente a proprio carico si possono presentare documenti come le bollette, un contratto d'affitto oppure documenti bancari da cui risultino i versamenti fatti a suo favore. Ecco i familiari che possono essere dichiarati a carico:

- il coniuge legalmente separato;
- i nipoti (figli dei figli);
- i genitori, anche adottivi, e i nonni;
- i parenti acquisiti: suoceri, generi e nuore;
- fratelli e fratellastri.

Assegno all'ex

Sono deducibili dal reddito gli assegni per la separazione o il divorzio versati all'ex coniuge, ma non quelli destinati al mantenimento dei figli. Se la sentenza del Giudice non distingue tra quota per il coniuge e quota per i figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà. Chi riceve l'assegno deve dichiararne l'importo e pagare le relative imposte, ma non sulla parte che spetta per il mantenimento dei figli, che è esente da tasse.

Una coppia che si separi consensualmente potrà dunque fare i propri conti e valutare come convenga "comporre" la destinazione dell'assegno, in modo da massimizzare le agevolazioni sia per chi lo versa sia per chi lo riceve. Chi guadagna di più deve generalmente mantenere l'altro. Poniamo che si stabilisca un assegno di 1.000 euro al mese. Se il coniuge che li versa ha un reddito

Sconti per il caro estinto

Le spese sostenute per le esequie di un familiare, non necessariamente a carico, sono detraibili al 19% fino a un massimo di 1.549,37 euro per ciascun funerale. È importante quindi conservare tutte le ricevute. I familiari per i quali si ha diritto alla detrazione sono: il coniuge, i figli, i discendenti dei figli, genitori, generi, nuore, fratelli, sorelle e nonni.

In caso di separazione o divorzio, l'assegno di mantenimento destinato all'ex coniuge è deducibile dal reddito di chi versa

loro di 70.000 euro, e paga quindi un'aliquota marginale del 41% sui propri redditi, sui 12.000 euro versati complessivamente all'ex coniuge recupererà per l'appunto il 41%. Chi riceve l'assegno dovrà però dichiararlo tra i propri redditi e pagarci le tasse, con un'aliquota che, se il suo reddito è per esempio inferiore ai 15.000 euro, sarà pari al 23%. In base alle aliquote cui si è sottoposti e quindi ai vantaggi e agli oneri che il versamento dell'assegno comporta, i due coniugi potranno decidere di comune accordo quanta parte dell'assegno destinare al mantenimento dei figli, che non produce deduzioni ma su cui in compenso non si pagano imposte.

Spese deducibili per i ricoveri in istituto

Se un familiare disabile (ai sensi della Legge 104/92), anche non fiscalmente a vostro carico, è ricoverato in un istituto di cura e assistenza, la parte di spese mediche e paramediche di assistenza specifica che avete contribu-

ito a pagare, è deducibile dal reddito. È importante perciò farsi rilasciare dall'istituto di ricovero una documentazione in cui siano indicate distintamente le spese per le quali si ha diritto alla deduzione, e sarebbe meglio che i pagamenti avvenissero con mezzi tracciabili come l'assegno o il bonifico. Sono deducibili le spese sostenute per il coniuge, i figli, i nipoti, i genitori, i nonni, i generi e le nuore, i suoceri e i fratelli o sorelle.

Assegni al nucleo familiare

Non sono la stessa cosa delle detrazioni per i familiari a carico, bensì un beneficio ulteriore, attribuito mensilmente dietro richiesta, il cui importo dipende dal numero dei componenti e dal reddito del nucleo. Non solo il numero di figli e altri familiari a carico, ma anche per esempio la presenza di una persona disabile, fanno salire l'importo, che però scende con l'aumentare del reddito.

Quanto spetta

Facciamo qualche esempio: a una famiglia composta da marito, moglie e un figlio minore, con un reddito complessivo di 22.000 euro lordi nel 2011, spetterà un assegno di 79,38 euro mensili, che però diventano 168,33 in presenza di una persona disabile. Se i componenti della famiglia fossero 5, a parità di reddito le spetterebbero 303,13 euro mensili. Se però il reddito lordo della famiglia è poniamo intorno ai 68.000 euro lordi, l'assegno spetta solo se è composta di 4 persone e ammonta ad appena 15,02 euro mensili. In caso di coppie non sposate ma conviventi, l'import-

to aumenta perché il genitore, ai fini della composizione del nucleo, risulta single.

Come presentare la domanda

La domanda di assegno va presentata al datore di lavoro su modulo ANF/DIP predisposto dall'Inps se si è dipendenti, oppure direttamente all'Inps per via telematica.

Per calcolare a quanto ammonta l'assegno cui si ha diritto, si possono consultare le tabelle che si trovano sul sito www.inps.it alla sezione "Contributi a sostegno del reddito".

Difendi i tuoi interessi di consumatore

Hai preso una multa ingiusta?

La televisione appena acquistata fa i capricci?

La tua ultima bolletta del telefono è lievitata improvvisamente?

Fai valere i tuoi diritti

Chiedi aiuto ai consulenti giuridici di Altroconsumo: più di 80 avvocati pronti ad ascoltarti e a fornirti soluzioni su misura e personalizzate ai problemi grandi e piccoli di ogni giorno.

Chiama il numero 02 69 61 550
e potrai contare su risposte,
assistenza a tutela

“Prima di fare il tuo acquisto, hai letto Altroconsumo?”



Ogni mese, Altroconsumo ti informa con chiarezza su qualità e difetti di centinaia di prodotti, apparecchi o servizi che utilizzi quotidianamente.

Come? Grazie ai risultati di test comparativi e di inchieste approfondite, condotti con assoluta indipendenza e obiettività, risultati che riceverai direttamente a casa tua pubblicati sulla rivista Altroconsumo. Hai bisogno di un cellulare, di un televisore, di detersivi, yogurt, caffè o anche di un'auto nuova, del fornitore di elettricità o dell'operatore telefonico più conveniente? Noi ti segnaliamo il nostro "Miglior Acquisto". In tal modo, tu potrai fare una scelta ragionata, obiettiva, sicura... e sempre al miglior prezzo!

11 numeri l'anno • Centinaia di euro di risparmio sui tuoi acquisti ogni anno



Ogni due mesi, Soldi & Diritti ti consiglia i contratti assicurativi più vantaggiosi, mette a confronto le diverse forme di investimento, analizza le condizioni dei conti correnti bancari, ti suggerisce come difendere i tuoi diritti nei confronti di banche, assicurazioni, compagnie telefoniche... e molto altro ancora. Questa rivista è il complemento ideale di Altroconsumo. È condotta con gli stessi criteri di obiettività, indipendenza e competenza e ti permette di tutelare al meglio i tuoi diritti nella vita di ogni giorno. Soldi & Diritti è sempre pronto a darti una mano.

6 numeri l'anno • Consigli per difendere i tuoi diritti e proteggere i tuoi interessi in ogni circostanza

Ogni giorno, altroconsumo.it

Rimediare agli errori

Uno degli assurdi del sistema fiscale italiano è la difficoltà di compilazione della dichiarazione dei redditi che espone anche il contribuente più onesto e di buona volontà al rischio di sbagliare. Non sempre però le cartelle esattoriali vanno prese per oro colato: anche il Fisco sbaglia. Vediamo insieme come regolarsi quando qualcosa va storto.

La cartella esattoriale

Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni: sono tanti gli enti ai quali il cittadino versa contributi e imposte e che possono chiederci conto di pagamenti mancanti o parziali. Se il vostro nominativo finisce nell'elenco dei debitori, sarà Equitalia a occuparsi di recapitarvi la cartella di pagamento e di riscuotere il dovuto. In caso di mancato pagamento, in qualità di Agente di riscossione si occuperà anche dell'esecuzione forzata: fermo amministrativo dell'auto, pignoramento, ipoteche...

Richieste da verificare

La cartella contiene molte informazioni, dalla descrizione degli importi dovuti alle istruzioni per il pagamento (come, dove, entro che termini), dal nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo a quello di chi ha emesso



Occorre capire se la cartella esattoriale è esatta prima di pagarla: consultate l'ente che l'ha erogata e controllate i documenti

e notificato la cartella, comprese le indicazioni delle modalità per contestarla. Non è però chiarissimo quali siano le violazioni contestate: Equitalia non ha accesso agli atti, quindi non è possibile verificare con loro se la contestazione sia corretta. Siccome avete 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento, se volete evitare un considerevole aumento dei costi, vi conviene agire in fretta: contattate l'ente che vi chiede il pagamento, chiedete a cosa si riferisce la cartella e controllate sui vostri documenti se l'ammonto è effettivamente dovuto a un vostro errore.

Si paga anche a rate

La cartella contiene uno o più bollettini precompilati denominati Rav, da usare solo se pagate entro la scadenza dei 60 giorni. Con i Rav è possibile pagare tramite bancomat, agli sportelli di Equitalia (anche online o via call center), in banca o in Posta. Per debiti inferiori ai 20.000 euro è possibile chiedere la rateazione dell'importo con un'autocertifica-

zione, in cui dichiarate all'agente di riscossione di non poter pagare la cartella in un'unica soluzione. Il pagamento può essere dilazionato fino a un massimo di 72 rate mensili, che corrispondono a 6 anni, e l'importo minimo della rata è solitamente di 100 euro. È possibile chiedere un piano di rateazione a importo crescente per ciascun anno al posto della rata costante.

Se dovete versare una cifra superiore ai 20.000 euro, per ottenere la rateazione dovrete presentare, unitamente alla domanda, anche tutta la documentazione che comprovi la vostra temporanea difficoltà economica (per esempio carenza di liquidità finanziaria, trasmissione ereditaria di un debito, scadenza contemporanea di pagamenti, malattia). Equitalia analizzerà l'importo del debito e la documentazione presentata e deciderà il da farsi.

Sul sito www.gruppoequitalia.it, cliccando su "Calcola le rate e scarica il modulo" è possibile conoscere, a seconda dell'entità del vostro debito, il numero massimo di rate concesse e il loro importo.

Correggere una dichiarazione sbagliata o incompleta è sempre possibile, ma per limitare le sanzioni è meglio farlo in fretta



Come contestare

Può succedere che al Fisco risultino mancanti dei pagamenti che in realtà voi avete fatto regolarmente ma che si sono "persi per strada" nei meandri della burocrazia. Per questo è importantissimo conservare con attenzione tutta la documentazione fiscale, dalla dichiarazione ai bollettini Ici, dagli F24 per l'Imu alle multe per divieto di sosta. Solo così saremo in grado di confrontare se quanto risulta all'ente creditore sia corretto, e in caso contrario contestare la cartella esattoriale e chiedere che sia annullata ("sgravata" in gergo tecnico), anche solo in parte, se non del tutto corretta.

Dichiarazioni da correggere

Può capitare di ritrovare in fondo al cassetto della scrivania la ricevuta del dentista che non abbiamo scaricato dal 730, oppure la certificazione di una collaborazione occasionale, che ci siamo dimenticati di dichiarare. Non preoccupatevi, c'è

modo di rimediare ed è sempre bene farlo. In caso di deduzioni o detrazioni potete recuperare soldi che vi spettano di diritto, mentre per quel che riguarda i redditi non dichiarati, è sempre meglio ravvedersi subito piuttosto che rischiare di pagare sanzioni e interessi in seguito ai controlli del Fisco. Vediamo come fare in concreto per integrare una dichiarazione già fatta.

Integrare il 730

Rivolgetevi a chi vi presta assistenza fiscale (datore di lavoro, Caf, Inps, commercialista) per redigere un 730 integrativo in tempo utile per effettuare i conguagli in busta paga o sulla pensione.

■ **Crediti** Per la presentazione di oneri deducibili o detraibili c'è tempo fino al 25 ottobre dello stesso anno in cui si è presentata la dichiarazione. Si presenta un 730 integrativo, insieme alla relativa documentazione, oppure un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (se avete

presentato il 730 incompleto nel 2012, lo integrerete con Unico nel 2013). Il nuovo credito può essere chiesto a rimborso o a compensazione. Sugeriamo di scegliere la seconda opzione, perché i tempi per i rimborsi fiscali sono lunghi, mentre un credito Irpef può sempre far comodo, per esempio per pagare l'Imu.

■ **Errori** Se in dichiarazione avete indicato in modo inesatto o incompleto i dati del sostituto d'imposta, potete presentare, entro il 25 ottobre dello stesso anno, un 730 integrativo per correggere i dati.

■ **Debiti** Se avete dimenticato di dichiarare un reddito, o avete indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quanto vi spettava, dovrete presentare il modello Unico e pagare direttamente le maggiori somme dovute. Presentando la dichiarazione correttiva entro il 30 settembre dell'anno cui si riferisce la correzione, si paga una sanzione ridotta al 3%. Se si presenta una

dichiarazione integrativa entro i termini previsti per l'anno in corso, la sanzione ammonta al 3,75%, mentre entro il quarto anno successivo la sanzione è pari a 30%, a cui vanno aggiunti gli interessi.

Per il modello Unico occhio alle scadenze

Sia per agevolazioni non sfruttate sia per redditi non dichiarati è possibile presentare, entro la scadenza ordinaria, un modello rettificativo di quello già consegnato, in cui va barrata la casella "Correttiva nei termini". I termini per il versamento delle somme dovute in più sono gli stessi previsti per il pagamento delle imposte. L'eventuale credito può essere chiesto a rimborso o a compensazione sulle imposte dell'anno successivo.

Se i termini per la presentazione sono già scaduti, l'unico modo per correggere gli errori consiste nel presentare una dichiarazione

Omessa dichiarazione

Può capitare di non presentare la dichiarazione dei redditi, perché ci è dimenticati o perché non ci si era resi conto di doverlo fare. L'omissione costa salata: se la dichiarazione non presentata si traduce nel mancato pagamento di un'imposta dovuta, la sanzione va dal 120 al 240% del debito, con un minimo di 258 euro, oltre a sanzioni e interessi legati alle imposte non versate. In assenza di debiti, viene comunque applicata una sanzione per la mancata dichiarazione, compresa tra 280 e 1.032 euro.

nuova, completa in ogni sua parte. Il pagamento si effettua con modello F24 inserendo la differenza di imposta dovuta completa d'interessi e sanzione, che dipende dalle tempistiche (dal 3 al 4%).

Attenzione agli acconti

Oltre al conguaglio delle imposte dovute nell'anno, può capitare di trovarsi a dover pagare anche gli acconti sulle imposte dell'anno prossimo. Vediamo quali casi si possono presentare e quando è possibile evitare di anticipare inutilmente i pagamenti.

Acconti dovuti

Al dipendente o al pensionato che non ha altri redditi, se non lo stipendio e la pensione, il Fisco non chiede acconti: le trattenute vengono effettuate regolarmente dal sostituto d'imposta, perciò il contribuente non deve altro.

Il discorso è diverso per quanti, oltre allo stipendio, hanno anche altri redditi, derivanti per esempio da una collaborazione occasionale o dall'affitto di un immobile. In quel caso è possibile che il contribuente vada a debito con il Fisco e che questo comporti, oltre al pagamento del conguaglio per i redditi dell'anno precedente, anche la richiesta di

un acconto per l'anno successivo, che ammonta al 96% del saldo che risulta dalla dichiarazione dell'anno precedente. Può darsi che l'anno successivo il contribuente non raggiunga lo stesso reddito e che quindi l'acconto versato sia eccessivo: va pagato comunque e l'eventuale credito verrà recuperato con la dichiarazione dell'anno successivo.




Acconti evitabili

Una situazione particolare riguarda chi cambia lavoro o va in pensione nel corso dell'anno. Non sempre il secondo sostituto d'imposta tiene conto dei redditi percepiti nella prima parte dell'anno. Siccome le tasse si pagano con aliquote diverse in base agli scaglioni di reddito, se entrambi i datori di lavoro hanno considerato un reddito parziale avranno applicato un'aliquota più bassa e le trattenute sullo stipendio saranno inferiori alla somma realmente dovuta. Se non si è avuta l'accortezza di avvertire il nuovo datore di lavoro di tenere conto di tutti i redditi nell'applicare le trattenute, alla presentazione del 730 si dovranno pagare in una volta sola tutte le tasse non trattenute nel corso dell'anno, più gli acconti dell'anno successivo.

Il conguaglio va ovviamente versato, mentre l'acconto si riferisce a un debito che l'anno dopo il lavoratore non avrà: se non cambierà più lavoro e avrà un unico sostituto

Se si cambia lavoro è bene avvertire subito il sostituto d'imposta di tenere conto anche del reddito relativo al lavoro precedente

d'imposta per tutto l'anno, gli verranno applicate le trattenute giuste per il suo reddito e quindi al Fisco non dovrà più nulla. Se si è certi che la situazione futura sarà quella descritta, si può evitare di versare l'acconto. Se invece ci si trova in una situazione più precaria, si può per esempio pagare l'acconto di luglio e aspettare di avere un quadro più chiaro della propria situazione lavorativa prima di versare quello di novembre. C'è tempo fino al 30 settembre per comunicare al sostituto di imposta di non trattenere l'acconto di novembre. Se però risultasse da un controllo che quegli acconti erano dovuti, si rischiano sanzioni fino al 30%.



Altri rimborsi possibili

Esistono altre agevolazioni di cui vale la pena parlare e che riguardano casi particolari che però potrebbero interessare proprio voi. Vediamole insieme.

Canone Rai

Chi ha più di 75 anni, non raggiunge insieme con il coniuge un reddito annuo di 6.713,98 euro e non convive con altri soggetti (per esempio un figlio) ha diritto all'esenzione del pagamento del canone Rai. Nel reddito sono calcolati anche eventuali interessi su conti bancari e postali, BoT e Cct e altri proventi derivati da investimenti.



Gli anziani non pagano

La domanda di esenzione va presentata su un modulo che si trova presso gli sportelli regionali della Rai, negli uffici dell'Agenzia delle Entrate o sul sito www.agenziaentrate.it e spedita all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio territoriale Torino 1, Sportello Sat, Casella postale 22, 10121 - Torino. Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell'agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni, a meno che non intervengano

Chi ha più di 75 anni e un reddito molto basso ha diritto a non pagare il canone Rai e può chiedere il rimborso per gli anni passati

variazioni che fanno cessare il diritto all'esenzione. Per gli anni dal 2008 al 2012 potete chiedere il rimborso del canone versato se avevate i requisiti per l'esenzione.

Annullamenti e pagamenti rateali

In caso di trasferimento in casa di riposo, si può chiedere l'annullamento dell'abbonamento, con lettera raccomandata all'indirizzo indicato sopra. I titolari di pensione (previdenziale, assistenziale o di invalidità civile) possono chiedere di pagare il canone Rai a rate. Sarà l'ente pensionistico a trattenerne direttamente sul rateo della pensione la quota di canone suddivisa in un massimo di 11 rate annuali, da gennaio a novembre. Questo beneficio è però riservato solo a coloro che hanno un reddi-

to da pensione non superiore a 18.000 euro annui. La richiesta di rateazione va ripresentata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre di ogni anno.

Imu: chiedete al Comune

Non è semplice capire quanto, quando e come pagare senza incorrere in sanzioni. Entro certi limiti fissati dallo Stato, inoltre, i Comuni possono decidere di modificare le regole applicative dell'imposta sugli immobili. La maggior parte delle amministrazioni ha optato per l'innalzamento delle aliquote, ma alcuni Comuni hanno anche allargato la sfera dei beneficiari di agevolazioni. Consultate il sito del Comune nel quale possedete un immobile o contattate gli uffici

tributi: potreste scoprire, per esempio, che la casa del nonno ricoverato in casa di riposo può scontare l'Imu come abitazione principale.

In alcuni casi può essere utile sistemare situazioni (che riguardano per esempio l'intestazione o l'accatastamento) che, per scelte di convenienza passata, oggi causano problemi. In via generale è meglio effettuare passaggi di proprietà semplici, senza giri tra parenti, utili magari sul momento per ridurre alcune imposte, ma che sul lungo periodo danno luogo a magagne risolvibili solo sborsando altro denaro.

L'Iva sulla tassa dei rifiuti

Siamo di fronte all'ennesimo maltrattamento subito dal cittadino da parte dello Stato. E la questione è ben lontana dall'essere risolta. Vediamo insieme i fatti e le contromisure adottate da Altroconsumo.

Un'imposta non dovuta

C'era una volta la Tarsu, Tassa sui rifiuti solidi urbani, gestita dai Comuni senza troppi problemi di applicazione. Poi, nel 1997, la Legge Ronchi stabilì, in attuazione di una direttiva europea, che la Tia, Tariffa di igiene ambien-

Molti Comuni hanno alzato le aliquote dell'Imu, altri però hanno previsto agevolazioni per alcuni cittadini: meglio informarsi presso le amministrazioni

tale, avrebbe mandato in pensione la vecchia tassa. I Comuni hanno tardato a passare alla nuova tariffa, tant'è che molti ancora oggi applicano la vecchia (per esempio Bari, Trieste, Milano, Torino, Napoli, Nuoro). Dove invece la Tia è stata applicata, i cittadini vi hanno pagato sopra l'Iva, agevolata al 10%. Nel 2009 una sentenza della Corte Costituzionale ha sancito che, nonostante si chiami "tariffa", la Tia è una tassa a tutti gli effetti,

Lo scontrino non fiscale

Spesso i nostri soci ci segnalano che gli scontrini rilasciati da supermercati e centri commerciali dove vanno a fare la spesa riportano la dicitura "non fiscale". Dietro a questa formula non si nasconde alcun imbroglio, né tantomeno un'ammissione di evasione delle imposte. In base alla Legge 311/2004, gli operatori della grande distribuzione, come supermercati e ipermercati, possono scegliere di inviare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo degli incassi giornalieri per via telematica invece di emettere scontrini fiscali.



e come tale non può essere soggetta a Iva. In questi tre anni però i rimborsi attesi non sono arrivati. I Comuni hanno interpretato la sentenza ciascuno a suo modo: alcuni continuano ad applicare l'Iva, altri non la applicano più ma non hanno rimborsato i pagamenti pregressi, altri ancora promettono rimborsi che però non arrivano. A complicare ulteriormente il quadro c'è poi il fatto che alcuni Comuni sono già passati alla Tia 2, Tariffa integrata ambientale che, dice la legge, non è una tassa, quindi è soggetta all'Iva.

Calcolare quanto spetta

Dovete recuperare le fatture e verificare se avete pagato la Tia e da quanto tempo. A questo punto sommate tutti gli importi

versati come Iva al 10% negli ultimi 10 anni. Il totale è quanto vi spetta di rimborso. Come vedrete, la cifra si aggira tra i 70 e i 150 euro complessivi, dal momento che non tutti i Comuni applicano la Tia da 10 anni.



Denunciare chi non paga

Se tutti pagano le tasse, tutti pagano meno tasse. In quest'ottica chi fa il furbo danneggia anche te. La miglior difesa è l'attacco: chi non rilascia lo scontrino, la ricevuta fiscale, o bara sugli importi va denunciato. Per farlo si può chiamare il numero 117, della Guardia di Finanza, attivo 24 ore su 24, e chiedere l'intervento di una pattuglia per verbalizzare il mancato rilascio di scontrino o ricevuta. Alternativamente si può usare un modulo di denuncia, scaricabile dal sito www.gdf.gov.it, e consegnarlo al reparto della Guardia di Finanza più vicino. Ricordatevi che non si tiene conto delle segnalazioni anonime.

Chiedere il rimborso

Nel marzo del 2012 la Corte di Cassazione è tornata sull'argomento, ribadendo che la Tia è un tributo, e come tale non è soggetto a Iva. Ma le sentenze non sono legge e sono molti i Giudici che hanno respinto i ricorsi presentati dai contribuenti. Cosa fare allora per riavere quanto pagato ingiustamente? Alla fine di questo capitolo trovate il modello di lettera da spedire per raccomandata a/r per chiedere il rimborso al Comune e alla società di gestione dei rifiuti della vostra città. Ma l'azione individuale è una via che sconsigliamo: è probabile che non riceviate risposta oppure otteniate un rifiuto e allora l'unica strada rimane il ricorso al Giudice di Pace, competente per dispute di valore inferiore ai 5.000 euro, che come abbiamo detto finora ha spesso dato torto ai contribuenti. Inoltre, benché non occorra l'avvocato per questo procedimento, bisogna versare comunque il contributo unificato di almeno 37 euro.

La petizione di Altroconsumo

Vi invitiamo piuttosto a firmare la nostra petizione, come hanno già fatto oltre 20.000 persone (sul sito www.altroconsumo.it, nella sezione Soldi, alla voce Imposte e tasse), in cui chiediamo al Governo di stabilire una volta per tutte la natura della Tia, sospendere l'applicazione dell'Iva e stabilire procedure certe per il rimborso.

Vogliamo portare al Governo un articolo di legge sottoforma di emendamento al decreto fiscale, che stabilisca anche i modi con i quali procedere al rimborso di quanto indebitamente incassato in questi anni dallo Stato.

Quello che noi proponiamo è che si possa inserire all'interno della dichiarazione dei redditi una voce in cui indicare l'importo dell'Iva pagata, adeguatamente documentata dalle fatture relative ai vari anni, per procedere al rimborso anche dilazionato, nei tempi e nei modi previsti per i crediti Irpef.

Altroconsumo si batte perché ai cittadini che hanno ingiustamente versato l'Iva sulla tassa dei rifiuti venga restituito il maltolto

Chiedere il rimborso dell'Iva sulla Tia

Spett.le Comune di
Spett.le (società di gestione del servizio)

Oggetto: richiesta di rimborso dell'Iva relativa al pagamento della Tia (o altro nome dato alla stessa) e diffida all'addebito ulteriore della stessa

Io sottoscritto/a, nato/a a, il, C.F.:, residente in, Via n. Cap., in qualità di dell'immobile sito in, Via n., iscritto al Catasto del Comune di, Sezione, Foglio, Particella, Sub, Zona, Categoria, Classe

PREMESSO CHE

1. Ho regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la Tia comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente per il contratto/utenza a me intestata n.
2. Con Sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale, nel rilevare la natura tributaria di Tarsu e Tia, in particolare: "7.2.3.6. - [...] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti [...]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della Tarsu che della Tia, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, par. 1, della Dir. n. 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/06; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16/09/08, C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento a Iva, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità»."
3. Con sentenza n. 3756 dell'8/03/12 la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già stabilito dalla precedente sentenza della Corte Costituzionale sopra riportata.

Ne deriva che l'Iva addebitatami e documentata in allegato risulta indebitamente corrisposta, quindi

CHIEDO

1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto, con riferimento agli ultimi 10 anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce, nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

La presente vale a ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

....., lì

Firma

Allegati: copia fattura n. del

I consigli competenti dei nostri esperti.

Consulenza giuridica



Dubbi di natura legale? Una controversia con la banca? Un acquisto imprudente online? Quando sono in gioco i tuoi diritti, l'esperienza dei nostri consulenti può rivelarsi decisiva. I nostri avvocati ti aiuteranno a risolvere i tuoi problemi e far valere le tue ragioni.

Consulenza fiscale



Qualche perplessità nella dichiarazione dei redditi? Nuove detrazioni? Una cartella esattoriale difficile da interpretare? Una richiesta di rimborso non accolta? I nostri fiscalisti, competenti e aggiornatissimi, possono sicuramente darti una mano, rispondendo alle tue domande e chiarendo i dubbi. Con efficacia e discrezione.

Consulenza economica



Ti conviene cambiare il mutuo sottoscritto cinque anni fa? Hai intenzione di sottoscrivere una polizza vita? I nostri esperti ti danno il consiglio giusto per quanto riguarda le questioni di natura economica legate agli strumenti di finanziamento.

Consulenza Miglior Acquisto



Stai cercando il vincitore del test sui cellulari, vuoi il nostro Miglior Acquisto tra le auto, i televisori...? Per scegliere bene e comprare meglio, chiedi ai nostri esperti, pronti a informarti sui prodotti migliori per qualità e prezzo individuati dai nostri test comparativi.

Consulenza farmaci



Quanto costa il medicinale prescritto? C'è un ticket da pagare? Esiste un generico equivalente? Grazie a una banca dati completa, estesa a tutti i farmaci in commercio, generici e non, i nostri esperti forniscono nomi, prezzi e classe di tutti i medicinali venduti in Italia.

Consulenza tariffe Rc auto e moto



La polizza Rc auto o moto più conveniente? Come si fa a disdire una polizza? I nostri esperti ti aiuteranno a capire qual è la tariffa più vantaggiosa per te, quella su misura per le tue esigenze e il tuo profilo di automobilista. Potrai risparmiare così una bella somma!

Consulenza tariffe telefoniche



Telefono fisso, cellulare, internet, costo degli sms, canone Telecom... in una giungla di proposte sempre più numerose e difficili da valutare, i nostri esperti ti guidano alla scelta della tariffa più conveniente in base alle tue esigenze e al tuo profilo di utente.

Tutte le informazioni su altroconsumo.it

uo più conveniente per me? Viene riparato un prodotto in garanzia? Mi hanno sottratto soldi dal conto, cosa faccio? Qual è la tariffa elettrica più conveniente? Si attiva l'adsl senza il telefono fisso? Quanto è tassato il Tfr? I farmaci generici sono convenienti? Il modello di videocamera più conveniente? Qual è il conto corrente più conveniente per me? Come funziona la rendita di una polizza vita? Come contesto una multa arrivata in ritardo? Quale fondo pensione potrei scegliere? Qual è la tariffa telefonica più vantaggiosa per me? Come disdico un'assicurazione infortuni vita? Qual è il prestito più conveniente per me? Gli integratori alimentari servono? Quale fondo pensione potrei scegliere? Quali agevolazioni per l'acquisto della prima casa?

Per la risposta a ogni tua domanda, vai su
altroconsumo.it

 **ALTROCONSUMO**
Il tuo punto di forza

Raccomandata A.R. *anticipata via e-mail*

Milano, 19 luglio 2012

OGGETTO: richiesta di rimborso in favore dei suoi concittadini di quanto ingiustamente incassato con l'Iva sulla Tariffa d'Igiene Ambientale

Egregio Sindaco,

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, ha lanciato sul proprio sito web www.altroconsumo.it una petizione per chiedere al Governo di approvare subito una norma che sospenda, una volta per tutte, l'applicazione dell'IVA sulla Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA) 1 da parte di Comuni e Municipalizzate che continuano ancora ingiustamente a riscuoterla e stabilisca modalità certe ed automatiche attraverso le quali i cittadini possano ottenere il rimborso di quanto indebitamente incassato in questi anni dallo Stato. **Tale petizione ha già raccolto in meno di due settimane oltre 11.000 adesioni.**

Già nel 2009 **la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 238 del 24 luglio aveva stabilito inequivocabilmente la natura di tassa della TIA 1** e, non rilevando in alcun modo in senso contrario “né la formale denominazione di tariffa, né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo” aveva pertanto determinato l'esclusione dell'imponibilità ai fini IVA delle somme dovute.

Molti contribuenti hanno, di conseguenza, presentato richieste ai Comuni di loro appartenenza o alle relative società che gestiscono il servizio per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato ricevendo spesso risposta negativa. Altri si sono addirittura sobbarcati le spese per agire in giudizio al fine di ottenere giustizia. Sono seguiti in ogni caso anni di confusione, nei quali **i Comuni sono andati avanti in ordine sparso nel concedere o meno i rimborsi e nel continuare o meno ad applicare l'IVA.**

Di recente, la Corte di Cassazione, per mezzo della Sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, ha fatto definitivamente chiarezza su quanto, per vero, non c'era bisogno di ribadire ulteriormente: **la TIA 1 “non è assoggettabile all'IVA del 10% in quanto costituisce un'entrata tributaria e non un corrispettivo per il servizio reso”,** chiarendo anche “l'irrelevanza di diverse prassi amministrative, posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi” .

Alla luce di questo breve riepilogo su **una vicenda a Lei sicuramente nota e peraltro assai inquietante dal punto di vista della certezza del diritto e del**

rispetto dei cittadini, appare di tutta evidenza come i contribuenti abbiano senza dubbio diritto al rimborso di quanto pagato. Per altro verso il considerevole numero di adesioni alla nostra petizione testimonia quanto la questione sia sentita e coinvolga, dunque, inevitabilmente anche le Amministrazioni comunali che quelle somme hanno ingiustamente incassato e che, in alcuni casi, continuano a pretendere.

Siamo a chiederLe, pertanto, con determinazione di mettere a disposizione dei Suoi concittadini strumenti percorribili e non onerosi per ottenere in tempi brevi il dovuto rimborso. Si tratta, in primis, di una questione di civiltà giuridica in una situazione come quella attuale peraltro contraddistinta dalla crisi economica e dalla richiesta sempre più pressante da parte dello Stato attraverso tasse e tributi. Risulta, infatti, di cruciale importanza che lo Stato, una volta che le sue più alte sedi giurisdizionali hanno confermato l'illegittimità del prelievo dell'IVA sulla TIA 1, si adoperi proattivamente per facilitare in tempi rapidi **un rimborso automatico di tutto quanto ingiustamente incassato negli ultimi anni e senza alcuna spesa per i cittadini.**

Non ci sfugge certo che gli Enti che hanno incassato la TIA con l'IVA, in qualità di sostituti d'imposta, l'hanno già probabilmente versata nelle casse dello Stato e che si tratta pertanto di somme attualmente non più nella loro disponibilità. Ciò non toglie **la rilevante responsabilità dei Comuni, Amministrazioni Pubbliche che, peraltro, per vicinanza e mandato, dovrebbero dimostrare maggiore attenzione alle problematiche dei loro cittadini. Dal punto di vista giuridico infatti sono senz'altro i Comuni o le Municipalizzate che hanno incassato indebitamente l'IVA sulla TIA a doverla ora rimborsare ai cittadini, rivalendosi poi eventualmente con azione di regresso nei confronti dello Stato.**

Le chiediamo quindi di comunicarci cosa pensa di fare o sta già facendo, in qualità di Sindaco, per i cittadini del suo Comune in relazione al rimborso dell'IVA sulla TIA.

In attesa di una Sua cortese risposta la salutiamo molto cordialmente,

Avv. Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Pierani', written over a horizontal line.

Alla c.a.

Prof. Mario Monti
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Economia e delle finanze

Milano, 9 luglio 2012

OGGETTO: petizione per chiedere il rimborso automatico in favore di tutti i cittadini di quanto ingiustamente incassato dallo Stato con l'Iva sulla Tariffa d'Igiene Ambientale

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, chiede l'immediata sospensione dell'applicazione dell'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) 1 da parte degli enti che continuano ancora ingiustamente a riscuoterla e che siano stabilite modalità certe ed automatiche attraverso le quali i cittadini possano ottenere il rimborso di quanto indebitamente incassato in questi anni dallo Stato.

Già la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 aveva stabilito inequivocabilmente la natura di tassa della TIA 1 e, non rilevando in alcun modo in senso contrario "né la formale denominazione di tariffa, né la sua alternatività rispetto alla TARSU, né la possibilità di riscuoterla mediante ruolo" aveva pertanto determinato l'esclusione dell'imponibilità ai fini IVA delle somme dovute.

Molti contribuenti hanno, di conseguenza, presentato richieste per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato ricevendo spesso risposta negativa, altri si sono sobbarcati le spese per agire in giudizio al fine di ottenere giustizia. Sono seguiti in ogni caso anni di confusione, nei quali i Comuni sono andati avanti in

ordine sparso nel concedere o meno i rimborsi e nel continuare o meno ad applicare l'IVA.

L'ultima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3756 del 9 marzo 2012, fa definitivamente chiarezza su quanto, per vero, non c'era bisogno di ribadire ulteriormente: la TIA 1 "non è assoggettabile all'IVA del 10% in quanto costituisce un'entrata tributaria e non un corrispettivo per il servizio reso", chiarendo anche "l'irrilevanza di diverse prassi amministrative, posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi".

Alla luce di ciò, sebbene i contribuenti abbiano senza dubbio diritto al rimborso di quanto pagato gli enti che hanno incassato l'imposta con l'IVA in qualità di sostituto d'imposta l'hanno già versata nelle casse dello Stato e non sono in grado, quindi, di anticipare tali somme a titolo di rimborso.

Chiediamo a questo punto con determinazione che i consumatori siano messi nelle condizioni in tutta Italia e senza alcuna distinzione di avere le stesse opportunità di recupero delle somme versate. Si tratta, in primis, di una questione di civiltà giuridica in una situazione come quella attuale peraltro contraddistinta dalla crisi economica e dalla richiesta sempre più pressante da parte dello Stato attraverso tasse e tributi. Risulta, infatti, di cruciale importanza che lo Stato, una volta che le sue più alte sedi giurisdizionali hanno confermato l'illegittimità del prelievo dell'IVA sulla TIA 1, si adoperi proattivamente per facilitare in tempi rapidi un rimborso automatico di tutto quanto ingiustamente incassato negli ultimi anni e senza alcuna spesa per i cittadini.

È per questo che Altroconsumo ha lanciato una petizione sul proprio sito web www.altroconsumo.it per chiedere al Governo e a tutte le forze politiche di

approvare subito una norma, eventualmente sotto forma di emendamento al decreto fiscale, con la quale si sospenda una volta per tutte l'applicazione dell'IVA sulla TIA e si consenta ai consumatori di ottenere automaticamente il rimborso di quanto illecitamente incassato dallo Stato nel corso degli ultimi anni inserendo all'interno del modello di dichiarazione dei redditi 730 e Unico, una voce in cui indicare l'ammontare dell'IVA pagata (e documentata dal contribuente con le fatture in suo possesso) per procedere al rimborso, anche dilazionato nei tempi e modi previsti per i crediti IRPEF.

Con i migliori saluti,

Avv. Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo



Per informazioni: Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali
Tel. 02 66890336; fax 02 66890.324 - e-mail: pr@altroconsumo.it